

## Prestazioni sanitarie senza Fattura Elettronica anche per l'anno 2022. Estensione della fattura elettronica ai professionisti in regime forfettario. Facciamo il punto della situazione.

Il decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021), come modificato in sede di conversione in legge, ha esteso al periodo d'imposta 2022 il divieto di utilizzo della fattura elettronica per le fatture emesse a persone fisiche in relazione a prestazioni di carattere sanitario.

Pertanto, anche con riferimento all'anno 2022, tutti gli operatori economici (siano essi liberi professionisti, strutture sanitarie, società o associazioni), in riferimento a prestazioni di carattere sanitario fatturate a privati cittadini, dovranno continuare ad emettere fattura in formato cartaceo ed a trasmettere i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Si prolunga dunque di un ulteriore anno il divieto, inizialmente previsto per il solo anno 2019 e successivamente esteso anche agli anni 2020 e 2021, introdotto a seguito della bocciatura da parte del Garante della Privacy in relazione alle modalità di trattamento dei dati personali da parte del Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

Tale divieto, oggetto di diversi interventi legislativi e di alcuni chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, può essere così sintetizzato:

- Le prestazioni sanitarie erogate e fatturate a persone fisiche non devono mai essere documentate da fattura elettronica ed i relativi dati non devono mai transitare attraverso il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal soggetto che emette la relativa fattura (sia esso un libero professionista, una società o un ente diverso);
- 2. Le prestazioni sanitarie erogate a persone fisiche ma fatturate a soggetti diversi rispetto al fruitore della prestazione (ad es. un professionista che eroga una prestazione sanitaria ad un privato cittadino ma che emette la relativa fattura ad una struttura sanitaria o ad una società) devono essere documentate da fattura elettronica inviata tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate. In quest'ultimo caso, stando ai chiarimenti ufficiali rilasciati dall'Agenzia delle Entrate, la fattura elettronica emessa alla struttura o all'Ente non deve contenere alcun dato personale della persona fisica che ha fruito della prestazione sanitaria.

## Estensione della fattura elettronica ai professionisti in regime forfetario

Negli scorsi giorni l'Italia ha ottenuto dal Consiglio Europeo l'autorizzazione a prorogare l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica fino al prossimo 31 dicembre 2024.

Nel concedere la proroga, l'Europa ha autorizzato l'Italia ad estendere l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica alle piccole imprese ed ai professionisti che hanno aderito al regime forfetario.

A causa del ritardo con cui il Consiglio Europeo ha concesso l'autorizzazione a tale estensione, ad oggi l'Italia non ha ancora formalmente introdotto l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica per i contribuenti forfetari.

Si presuppone tuttavia che tale obbligo verrà introdotto nel corso dell'anno 2022.

Anche per i contribuenti forfetari varrà comunque il divieto, sopra analizzato, di utilizzo della fattura elettronica in relazione alle fatture emesse a privati cittadini per prestazioni di carattere sanitario.

Da ciò si evince che i professionisti che svolgono esclusivamente attività clinica, quindi prestazioni unicamente di carattere sanitario, e che emettono la fattura direttamente ai pazienti privati, non saranno toccati dall'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica, in quanto per loro permarrà il divieto di utilizzo della fattura elettronica.

Al contrario, il professionista in regime forfettario che svolge attività di carattere non sanitario o attività sanitaria la cui fattura non viene emessa direttamente al privato cittadino ma ad una struttura sanitaria o ad un ente terzo (società, associazione, ente diverso) sarà obbligato, limitatamente a tali prestazioni, all'utilizzo della fattura elettronica.

Alcuni professionisti che ad oggi sono esclusi dall'obbligo di fattura elettronica in quanto aderiscono al regime forfettario, potranno quindi essere obbligati a ricorrere alla fatturazione elettronica per alcune prestazioni ed alla tradizionale fatturazione cartacea per altre prestazioni.